

Prot.: 141685/RU

Roma, 14 marzo 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 433/2021;

VISTO il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 440/2022;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", ed in particolare l'articolo 1 comma 203, secondo cui "Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202";

RITENUTO NECESSARIO in applicazione del citato articolo 1, comma 203, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilire le modalità attraverso cui i contribuenti possono presentare le domande di definizione agevolata per le controversie tributarie pendenti ai sensi del comma 186 del medesimo articolo, nelle quali è parte l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché le modalità e i termini per il versamento dei relativi importi dovuti;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all'articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l'allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da presentare secondo le modalità di seguito illustrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 203, della Legge n. 197 del 2022. Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La domanda di definizione di cui al comma 1 deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma come definita dal comma 195 dell'articolo 1 della Legge n. 197 del 2022, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

3. Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022.
4. Si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

ARTICOLO 2

Descrizione e contenuto del modello, istruzioni per la compilazione, riproduzione e stampa

1. Il modello di cui all'articolo 1, comma 1, si compone delle seguenti parti:
 - a) Informativa sul trattamento dei dati personali (frontespizio);
 - b) Dati della domanda:
 - i) Domanda sostitutiva;
 - ii) Ufficio competente;
 - iii) Dati relativi alla persona che presenta la richiesta di definizione agevolata;
 - iv) Dati relativi al soggetto richiedente la definizione agevolata;
 - v) Modalità di definizione;
 - vi) Dati della controversia;
 - vii) Valore della controversia e determinazione dell'importo dovuto;
 - viii) Dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
 - ix) Firma del dichiarante.
2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui all'articolo 1, comma 1, sono pubblicate (in formato scaricabile) sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it, in evidenza nella homepage e nella apposita sezione "Definizione agevolata" oltre ad essere allegate alla presente determinazione direttoriale.
3. All'eventuale aggiornamento del modello e/o delle istruzioni, anche in esito ad eventuali mutamenti normativi nei sistemi di pagamento, si procede con determinazione direttoriale o avviso pubblicati sul medesimo sito internet e con le medesime modalità di cui al comma 2. E' onere del soggetto richiedente la definizione agevolata assicurarsi di disporre sempre dell'ultima versione del modello e/o delle istruzioni, al fine di non incorrere in motivi di diniego della domanda o, comunque, di mancato perfezionamento della definizione.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 3, commi 3, 4 e 5, il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e

l'intelleggibilità del modello nel tempo, e ne è consentita la stampa nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

ARTICOLO 3

Modalità e termine di presentazione della domanda

1. Entro il termine del 30 giugno 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo.
2. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della Legge n. 197 del 2022, il soggetto richiedente la definizione agevolata deve essere il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, la domanda può essere presentata:
 - a) dallo stesso soggetto persona fisica che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la "persona che presenta la richiesta di definizione agevolata" dichiara di essere la persona fisica soggetto richiedente la definizione agevolata;
 - b) dal rappresentante legale o titolare di altra carica del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la "persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata" dichiara di essere il rappresentante legale o di essere titolare di altra valida carica in relazione al soggetto richiedente la definizione agevolata;
 - c) dal difensore in giudizio del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la "persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata" dichiara di essere il difensore, come risultante dagli atti processuali, del soggetto richiedente la definizione agevolata, e che dispone dei poteri di definizione della lite;
 - d) da un incaricato/delegato del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la "persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata" dichiara di aver ricevuto valido incarico/delega, alla presentazione della domanda, da parte del soggetto richiedente la definizione agevolata. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'incarico/delega ricevuto dal soggetto richiedente la definizione agevolata.
3. La presentazione della domanda all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può avvenire esclusivamente in forma telematica, tramite il servizio messo a disposizione nell'apposita sezione dedicata del sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it.
4. Non sono ammesse modalità di presentazione della domanda diverse da quella indicata nel comma 3, neppure mediante servizio postale o posta elettronica certificata od ordinaria, o presentazione cartacea, salvo quanto stabilito al comma 5.
5. In caso di necessità, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede a disciplinare ulteriori possibili modalità di trasmissione o presentazione della domanda, mediante apposito avviso che è pubblicato sul proprio sito internet www.adm.gov.it.
6. Il servizio telematico reso disponibile nell'apposita sezione dedicata del sito internet www.adm.gov.it consente all'utente che accede, previa autenticazione tramite SPID-CIE-CNS, di trasmettere una nuova domanda, di scaricare le istruzioni operative per la

compilazione della domanda, di verificare lo stato di lavorazione relativo all'assegnazione del numero di protocollo per le domande già trasmesse. In particolare:

- a) per trasmettere una nuova domanda, l'utente utilizza un'apposita procedura telematica che prevede la compilazione di un modulo elettronico, osservando le istruzioni per la compilazione e avendo cura, se soggetto incaricato/delegato alla trasmissione dal soggetto richiedente la definizione agevolata, di caricare a sistema la documentazione comprovante la regolarità dell'incarico/delega ricevuta. Terminato l'inserimento dei dati e l'eventuale caricamento dei files contenenti la documentazione citata, l'utente deve trasmettere la domanda utilizzando le funzionalità previste dalla procedura telematica. Il sistema prende in carico la domanda ponendola contestualmente nello stato "in attesa di protocollazione" e gli assegna un codice identificativo univoco a livello nazionale, nonché una "data di trasmissione" corrispondente alla data di accettazione, da parte del sistema stesso, della domanda. L'utente può scaricare dal sistema copia della domanda, completa dell'informativa sul trattamento dati e della documentazione eventualmente caricata a sistema, con attestazione della "data di trasmissione" e del codice identificativo univoco a livello nazionale;
 - b) assegnati la data e il numero di protocollo, il sistema pone la domanda nello stato "protocollata" rendendo scaricabile dall'utente copia della domanda, completa dell'informativa sul trattamento dati e della documentazione eventualmente caricata a sistema, con attestazione della "data di trasmissione", della data e del numero di protocollo. Il sistema rende disponibili le informazioni necessarie per il pagamento degli importi dovuti sulla base dei dati dichiarati dall'utente nella domanda;
 - c) l'utente, accedendo all'apposita sezione dedicata del sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it può verificare lo stato di completamento della protocollazione, per ogni domanda da lui trasmessa;
 - d) ai fini del rispetto del termine del 30 giugno 2023 di cui al comma 195 dell'articolo 1 della Legge n. 197 del 2022, fa fede la "data di trasmissione" attestata sulla copia della domanda resa disponibile all'utente dal sistema, ancorché il numero e la data di protocollo dovessero essere successivi al 30 giugno 2023;
 - e) la domanda di cui al comma 6, lettera b), completa delle attestazioni apposte dal sistema, va scaricata, stampata e firmata dal dichiarante, il quale, se persona incaricata/delegata dal soggetto richiedente, deve consegnarla al soggetto richiedente.
7. Costituisce "copia della domanda di definizione" di cui all'articolo 1, comma 197, della Legge n. 197 del 2022, da depositare innanzi al giudice presso cui il soggetto richiedente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, la copia della domanda di cui al comma 6, lettera b), completa delle attestazioni apposte dal sistema, firmata dal dichiarante e, se il dichiarante è un incaricato/delegato del soggetto richiedente, completa della documentazione attestante la regolarità dell'incarico/delega.

ARTICOLO 4

Modalità e termini di versamento

1. Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 194, della Legge n. 197 del 2022.

2. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all'importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
3. Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 giugno 2023. Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Per le scadenze delle rate fissate dall'articolo 1, comma 194, della Legge n. 197 del 2022, che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. Per ciascuna controversia autonoma, e per ciascuna domanda di definizione agevolata, è effettuato un separato versamento.
4. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
5. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022.
6. È esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Il pagamento deve avvenire mediante la piattaforma pagoPA utilizzando i canali indicati nell'indirizzo <https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/>. I dati necessari per il pagamento, tra cui il "QR code", sono resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, accedendo al medesimo servizio di cui all'articolo 3, salvo dovesse rendersi necessaria diversa modalità applicativa che sarà eventualmente disposta con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.adm.gov.it.

ARTICOLO 5

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate negli articoli 3 e 4. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
2. L'eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse
(firma autografa apposta sull'originale)